



COMUNE DI FUMANE

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza 19/12/2023	Deliberazione n° 38
----------------------------	----------------------------

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024
----------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore 19:08 e seguenti nell'Ufficio Municipale di Fumane, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di 1^a convocazione per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Daniele Zivelonghi	Sindaco	Presente
Giuseppe Bonazzi	Vicesindaco	Presente
Diego Bianchi	Consigliere	Presente
Tommaso Guglielmi	Consigliere	Presente
Marco Dal Pozzo	Consigliere	Presente
Barbara Facciotti	Consigliere	Presente
Emily Franceschetti	Consigliere	Presente
Diego Tommasi	Consigliere	Presente
Filippo Zantedeschi	Consigliere	Assente Giustificato
Mirco Corrado Frapporti	Consigliere	Presente
Maria Paola Nicolis	Consigliere	Presente
Elisa Ferrarini	Consigliere	Presente
Riccardo Anardo	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI **12** ASSENTI **1**

Presiede l'Avv. Zivelonghi Daniele nella sua qualità di SINDACO e PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO Dott.ssa Letizia Elena che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024
----------	--

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160 con decorrenza dall'anno 2020, disponendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni concernenti la TASI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756

decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M. ;

Rilevato che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non sarebbe idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Visto il D.L. 132 del 29 settembre 2023, convertito in legge n. 170/2023, con cui, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, viene prorogato all'anno d'imposta 2025 il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Considerato quindi che per l'anno di imposta 2024 i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote IMU secondo le modalità sinora utilizzare, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, vale a dire tramite inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come da comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/11/2023;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Considerato che dalle stime operate, sia allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, sia per la conservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene di confermare per l'anno 2023 l'adozione delle seguenti aliquote del

- tributo IMU:1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 7) terreni agricoli: esenti (area montana art. 15 L. 27/12/77 n. 984);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2022 con oggetto: " Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2023" ;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25/06/2020.

SI PROPONE

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) Di dichiarare, con successiva, separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 314 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza per l'imminente scadenza dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024
----------	--

SINDACO: Punto all'ordine del giorno numero tre: conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2024. Quest'anno, come l'anno scorso, confermiamo le aliquote per l'IMU nella stessa misura del 2023.
Interventi?

Non vi sono interventi né dichiarazioni di voto.

Non avendo nessuno chiesto la parola la proposta è messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Contabile, espressi entrambi, ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000;

Con la seguente votazione palese per alzata di mano:

presenti: 12 (assente: Zantedeschi Filippo)

✓ votanti: 10

✓ favorevoli: 10

✓ contrari:

✓ astenuti: 2 (Ferrarini Elisa e Anoardò Riccardo)

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Il Sindaco considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco,

Con la seguente votazione palese per alzata di mano:

presenti: 12 (assente: Zantedeschi Filippo)

✓ votanti: 10

✓ favorevoli: 10

✓ contrari:

✓ astenuti: 2 (Ferrarini Elisa e Anoardò Riccardo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 / 2023

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

II SINDACO

II SEGRETARIO

..

=====

X Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO

..

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fumane ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.